

mera superfluità il dire ancora: salvo il disposto dell'articolo 393 del Codice di procedura civile, e spero che la Commissione non avrà difficoltà di accettare anche questo emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

**Vigna.** La prima parte del mio emendamento è quella, che venne già svolta dal collega Pivano, e quindi è inutile che aggiunga altre parole in proposito.

La seconda parte è diretta unicamente a comminare una sanzione nel caso che non sia fatta la elezione del domicilio. Il collega Pellegrini già avvertiva che ogni disposizione deve avere la sua sanzione: ora qui si stabilisce che si debba fare la elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza; ma non si dice quali siano le conseguenze della omissione di questa dichiarazione.

L'onorevole ministro sa che si sono agitate molte questioni in giurisprudenza sull'argomento se questa elezione di domicilio sia o no prescritta a pena di nullità; per eliminare queste questioni e per attribuire alle disposizioni di legge una sanzione, pare a me che sia opportuna questa aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** Non ho difficoltà di consentire nella proposta dell'onorevole Pivano, di sopprimere cioè le parole « salvo il disposto dell'articolo 393 del codice di procedura civile. »

Quanto alle altre osservazioni fatte da lui e dall'onorevole Vigna, credo per verità non essere necessario aggiungere il comma proposto da quest'ultimo, perchè gli articoli 158 e 167 del vigente codice di procedura prevedono e risolvono ogni difficoltà. Quanto, infatti, alla questione se la dichiarazione di domicilio possa o no farsi nell'atto di citazione, l'articolo 158 dice: « Il procuratore dell'attore prima della scadenza del termine della citazione deve depositare nella cancelleria l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se siasi omissa nell'atto di citazione. » Di guisa che già si riconosce che la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio possano farsi nell'atto di citazione.

Il dubbio era sorto in rispetto al mandato, e questo dubbio risolve il capoverso dell'ar-

ticolo 6 che la Commissione parlamentare ha accettato.

Quanto poi alla sanzione per la mancata dichiarazione di residenza o domicilio, io richiamo l'attenzione dell'onorevole Vigna sull'articolo 367 del codice di procedura, il quale già provvede sufficientemente al riguardo. Esso dice: « La sentenza è notificata alla parte nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, o dichiarato in conformità degli articoli 134, n. 5, 158, n. 2 e 159, n. 2. In mancanza di elezione o dichiarazione la notificazione è fatta al procuratore. L'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati presenti alla pronunciazione di essa. »

Ed al caso della contumacia provvede l'articolo 385, il quale dispone: « Le sentenze e gli altri provvedimenti sono notificati personalmente al contumace da un usciere destinato dall'autorità che li pronunziò, o che sarà all'uopo richiesta. La notificazione altrimenti eseguita è nulla. »

Ora veda l'onorevole Vigna che il sistema, che già vige secondo il Codice di procedura civile, offre garanzie maggiori di quelle che egli proporrebbe. Perchè, secondo il suo emendamento, in mancanza della dichiarazione od elezione s'intende eletto domicilio, per la notificazione di tutti gli atti, presso il procuratore, e, quando questi non sia costituito, presso la cancelleria del tribunale e della Corte; mentre invece, per il diritto vigente, la notificazione in quest'ultimo caso si fa da un usciere appositamente destinato dall'autorità giudiziaria sotto pena di nullità.

Quindi io vorrei pregare l'onorevole Vigna di non insistere nel suo emendamento, parendomi che le disposizioni vigenti provvedano già a tutti i casi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti-Guarnieri.

**Monti-Guarnieri.** Vorrei fare presente al ministro ed alla Camera un inconveniente, al quale si andrebbe incontro se l'articolo venisse accettato così com'è proposto.

Accetto il concetto che la dichiarazione di domicilio possa essere fatta anche nel mandato; ma prego la Camera di considerare quale influenza abbia l'elezione di domicilio nell'atto di citazione agli effetti della notificazione delle sentenze e degli atti di appello.

La dichiarazione, fatta nell'atto di citazione, conferisce un diritto alla parte per la